



CONTRATTO

**REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO
ANTINCENDIO**

Periodo 36 mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi

tra

ASST DEL GARDA

e



INDICE

Premessa

Art. 1 - Norme regolatrici

Art. 2 Oggetto

Art. 3 Durata del contratto e avvio del servizio

Art. 4 Importo contrattuale

Art. 5 Periodo di prova

Art. 6 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Art. 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Art. 8 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Art. 9 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

Art. 10 Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

Art.11 Subappalto

Art. 12 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 13 Recesso

Art. 14 Recesso per giusta causa

Art. 15 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito

Art. 16 Risoluzione del contratto

Art. 17 Contestazioni e Penalità

Art. 18 Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

Art. 19 Mutamento condizioni iniziali

Art. 20 Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile dell'Appalto

Art. 21 Fatturazione e Pagamenti

Art. 22 Obbligazioni contrattuali del Fornitore

Art. 23 Clausola di salvaguardia

Art. 24 Condizioni risolutive espresse

Art. 25 Definizione controversie e Foro competente

Art. 26 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione

Art. 27 Clausola finale

Art. 28 Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.



Premessa

- 1) Con Determina n. del , l'ASST del Garda (di seguito denominata anche ASST o Amministrazione) ha stabilito di affidare la realizzazione di corsi di formazione per addetti antincendio per la durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile al massimo per altri 24 mesi, alla Società per l'importo di € IVA 22% esclusa comprensivi di oneri di sicurezza per rischi da interferenze ammontanti ad € 450 IVA 22% esclusa;
- 2) l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
- 3) l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto - di cui fanno parte la Lettera Richiesta Offerta, il Capitolato Speciale e relativi allegati, il Capitolato Generale dell'ASST del Garda dicembre 2014 per gli articoli espressamente richiamati, l'offerta tecnica ed economica presentate in gara, che, se pur non allegati, si intendono qui integralmente richiamati *per relationem*, - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- 4) l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta tecnica, l'offerta economica, il Capitolato Speciale e relativi allegati, la Lettera Richiesta Offerta e relativi allegati, il Capitolato Generale dell'ASST del Garda dicembre 2014, pubblicato sul sito istituzionale, per gli articoli espressamente richiamati e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nella documentazione sopra richiamata:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dal Codice Comportamentale dei dipendenti dell'ASST del Garda, adottato con Decreto n. 614 del 21 dicembre 2023 e pubblicato sul sito istituzionale;
- d) dal "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" allegato alla documentazione di gara.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. "Legge Anticorruzione" del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026, adottato dall'ASST del Garda con Decreto n. 62 del 30 gennaio 2021 e pubblicato sul sito istituzionale;

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Amministrazione, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'ASST del Garda prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Amministrazione.

L'ASST del Garda provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione di corsi di formazione per addetti antincendio.

Art. 3 Durata del contratto e avvio del servizio

Le prestazioni di cui all'art. 2 hanno una durata pari a n. 36 (trentasei) mesi, a decorrere dal giorno data del suo effettivo inizio.

Alla relativa scadenza, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere al rinnovo dello stesso per un massimo di ulteriori 24 mesi.

Qualora alla scadenza naturale del contratto, ivi compresa l'ipotesi del rinnovo, la Stazione Appaltante non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'Aggiudicatario – nelle more di espletamento delle nuove procedure concorsuali – resterà obbligato a continuare il servizio in appalto per un ulteriore semestre e, in ogni caso, sino all'attivazione del nuovo contratto, mantenendo invariate le condizioni economiche applicate.

Art. 4 Importo contrattuale

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative all'oggetto del contratto indicato all'art. 2, viene determinato, per la durata di n. 36 (trentasei) mesi, IVA e oneri per la sicurezza compresi, in € (/00) IVA 22% esclusa.

In caso di eventuale ulteriore fabbisogno, il contratto di appalto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) e lett. e) del Codice, per una incidenza entro il limite del 20% del valore del contratto medesimo.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ASST, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'ASST.

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi per i primi 12 (dodici) mesi di servizio.

La revisione può essere richiesta dalla parte interessata solo decorsi i primi dodici mesi di servizio e una sola volta per ciascuna delle annualità interessate dal contratto.

In particolare, la richiesta di revisione sarà considerata ammissibile esclusivamente se, in corso di esecuzione del contratto, si sia verificata una variazione del valore dei beni che abbia determinato un aumento del prezzo complessivo, rispetto alla data di inizio contratto, in misura superiore al 10%. Le variazioni di prezzo in aumento sono valutate per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo complessivo del contratto originario.

La richiesta dovrà essere supportata da dettagliata relazione che dimostri le variazioni di prezzo in aumento in relazione allo specifico servizio oggetto del contratto.

Si terrà conto solo di variazioni di prezzi riconducibili a circostanze imprevedute e imprevedibili intervenute in corso di esecuzione del contratto. Non si terrà conto di variazioni di prezzo rientranti nella normale alea di rischio imprenditoriale ovvero imputabili alla cattiva gestione del servizio.

L'onere probatorio circa la sussistenza dei presupposti previsti è in capo all'istante.

L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI o altri indici compatibili con la natura contrattuale), di prezziari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente acquisite direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.



Sulla base dell'indice/prezziario considerato, i prezzi saranno aggiornati, in aumento in misura non superiore, ad esempio, alla differenza tra l'indice Istat FOI disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto.

Le compensazioni di cui al presente articolo sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 5 Periodo di prova

Per i primi 6 (sei) mesi l'appalto si intende conferito a titolo di prova per accertare la rispondenza del servizio prestato dall'Aggiudicatario a quanto prescritto nel Capitolato ed all'offerta presentata.

Il periodo di prova rientra nei 36 mesi di durata del contratto.

In caso di esito positivo del periodo di prova, il servizio si intende tacitamente confermato per tutta la durata del rapporto contrattuale.

In caso di esito negativo, la Stazione Appaltante potrà revocare la aggiudicazione e risolvere il contratto con preavviso non inferiore a 20 giorni solari, mediante comunicazione a mezzo PEC. In tale eventualità, al contraente spetterà il solo corrispettivo per il servizio prestato sulla base dei prezzi definiti in sede di aggiudicazione ed accertati dagli uffici preposti. Sono esclusi rimborsi o indennizzi di qualsiasi tipo e/o pretese di qualsiasi genere. Il contraente dovrà, in ogni caso, garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo soggetto, che potrà essere individuato dalla ASST del Garda anche utilizzando la graduatoria della procedura. È comunque fatta salva l'applicazione dell'art. 16 Risoluzione del contratto in ogni momento, anche precedente ai sei mesi, qualora ne ricorressero le condizioni.

Art. 6 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nella Lettera Richiesta Offerta e suoi allegati e nell'offerta presentata in sede di gara che si intendono qui integralmente ed espressamente richiamati.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'ASST del Garda e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'ASST e/o da terzi.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASST, fermo il diritto al risarcimento del danno, all'applicazione delle penali di cui al corrispondente articolo, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti delle controparti. L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

**Art. 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ASST del Garda, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il R.U.P. provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'ASST del Garda direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 8 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

L'Appaltatore, alle cui dipendenze sarà assunto tutto il personale necessario, si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore e, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la Legge n. 300 del 1970 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

La gestione dei dipendenti dell'Aggiudicatario, sia nel rapporto con gli enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le Organizzazioni Sindacali, è di esclusiva spettanza dell'Aggiudicatario stesso, che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad uniformarsi -in tutto e per tutto -alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.



L'Aggiudicatario, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti della Stazione Appaltante, nonché di terzi.

L'Appaltatore accetta, previamente, i rischi specifici derivanti dalla attività di ASST del Garda, dei quali è stato edotto, tramite il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss.mm.ii., redatto e trasmesso da ASST del Garda ed allegato alla Lettera Richiesta Offerta.

La Stazione Appaltante si impegna a comunicare gli aggiornamenti del citato Documento.

Tale Documento non si applica ai rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa appaltatrice, per i quali l'Aggiudicatario dovrà fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'attività, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi specifico previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss.mm.ii.

Sarà esclusivo compito dell'Appaltatore portare tali rischi a conoscenza dei propri dipendenti destinati ad operare nell'ambiente in cui i rischi specifici si presentano, controllare l'esistenza o l'applicazione delle predisposizioni materiali per il rispetto delle normative prevenzionali e sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione dei lavori indicati.

Art. 9 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

7.1 Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), ed in particolar modo in riferimento agli artt. 4, comma 1) punto 8) e art. 28, commi 1, 2 e 3 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.

L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai seguenti principi:

- principi di correttezza, liceità e trasparenza;
- raccolti per la finalità oggetto del presente contratto, esplicite e legittime;
- principio della minimizzazione dei dati;
- principio di esattezza;
- principio della limitazione della conservazione;
- principio della integrità e riservatezza.

L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 4, comma 1, punto 8) del GDPR, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento nell'allegato all'atto di nomina a Responsabile del Trattamento e comunque conformemente al disposto del GDPR.

L'Appaltatore garantisce di possedere competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità ed alle modalità di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei dati personali trattati, nonché in relazione alla normativa italiana ed europea in materia di



protezione dei dati personali, di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia..

Si rimanda all'atto di nomina a Responsabile del Trattamento allegato al Disciplinare di gara.

7.1 Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'ASST del Garda e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ASST del Garda.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'ASST.

Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in materia di "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 10 Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'ASST del Garda da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

E' obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'Amministrazione, al suo personale ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'Appaltatore nell'espletamento delle attività oggetto di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio, con un numero di sinistri illimitato e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore.

L'Appaltatore ha prodotto polizza RC Diversi, Compagnia nella quale sono esplicitati i servizi coperti tra i quali anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro è pari a €



5.000.000,00, e che la durata copre il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all'Amministrazione e preventivamente accettate dalla stessa.

L'ASST del Garda potrà richiedere in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, l'esibizione della polizza. In mancanza di tale esibizione, non potrà essere effettuato alcun pagamento a favore dell'Appaltatore, il quale nessuna eccezione o pretesa potrà a tal riguardo segnalare.

Art.11 Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Per le prestazioni rese in subappalto, l'ASST del Garda provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art.119, co.11, del Codice.

In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'ASST, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l'ASST sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore trasmette all'ASST il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'Amministrazione rilascerà l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore

a



100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Amministrazione procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente contratto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 7 dell'art. 119 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASST da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione stessa. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94-98 del Codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 12 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o



postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione.

L'ASST del Garda verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Resta inteso che l'ASST, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi – che saranno comunicati dall'Appaltatore ai competenti Uffici dell'ASST del Garda con le modalità esplicitate nella lettera di aggiudicazione - questi è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 13 Recesso

L'ASST del Garda ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso dell'ASST, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali, nella misura definita all'art. 109 del Codice.

In particolare, l'ASST del Garda avrà facoltà di avvalersi della clausola di recesso nei seguenti casi:

- qualora, nel corso dell'appalto, vengano meno le condizioni iniziali previste dalla documentazione di gara e, in particolare, nel caso in cui vengano modificate le disposizioni normative di riferimento sia a livello regionale che nazionale, con annesse ripercussioni di tipo organizzativo sulle strutture dell'ASST del Garda, nonché in caso di eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;

- qualora nel corso della validità del contratto, vengano attivate da CONSIP S.p.A. o ARIA S.p.A. convenzioni aventi ad oggetto la fornitura e i servizi oggetto della presente procedura;



- qualora, dopo la stipula del contratto, in assenza della informativa antimafia, siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011;
- mediante l'esercizio della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile senza che l'Aggiudicatario possa avanzare richieste di risarcimento danni e/o indennizzi e/o ristori di alcun genere, salvo quanto previsto dal primo paragrafo del presente articolo.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al citato art. 109.

Art. 14 Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'ASST del Garda, che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, questa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 15 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere tempestivamente notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni sono efficaci e opponibili se l'ASST del Garda non le avrà rifiutate con comunicazione, notificata al cedente e al cessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG B24F6108EF dell'appalto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ASST del Garda al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 16 Risoluzione del contratto

L'ASST del Garda avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- 1) qualora accerti, successivamente alla sottoscrizione, il mancato possesso, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti di partecipazione dallo stesso dichiarati in fase di gara;
- 2) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- 3) per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- 4) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;



- 5) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico dell'Aggiudicatario;
- 6) nei casi di cessione del contratto non ammessi dalla legge;
- 7) in caso di subappalto non autorizzato dall'ASST del Garda;
- 8) qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con PEC da parte dell'ASST del Garda nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- 9) nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- 10) in caso di inadempimento di uno degli obblighi assunti per l'applicazione della clausola sociale;
- 11) nel caso di violazione, da parte dell'Aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'art. 3 del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (approvato con DGR n. XI/1751 del 17.6.2019), ai sensi dell'art. 5 del medesimo Patto;
- 12) nell'ipotesi di violazione di norme dettate dal Codice Etico aziendale, nonché dei Codici di Comportamento dei Dipendenti e dei Fornitori e del piano anticorruzione (pubblicato sul sito *internet* aziendale);
- 13) per inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico dell'Aggiudicatario in favore dei propri dipendenti;
- 14) per morte dell'Aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante dell'aggiudicazione.

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'Appaltatore, l'ASST del Garda ha il diritto di:

- 1) assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri con-correnti della gara possano vantare diritto alcuno;
- 2) addebitare al fornitore una quota fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa), a titolo di penale e di indennizzo dovuto all'ASST del Garda, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- 3) rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dall'Impresa aggiudicataria per il contratto precedente-mente svolto.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico dell'Aggiudicatario.

In ogni caso, nulla sarà comunque dovuto all'Appaltatore per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto in oggetto.

Art. 17 Contestazioni e Penalità

La Stazione Appaltante, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie, in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del Capitolato Speciale o delle disposizioni vigenti in materia, nonché di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione a mezzo PEC ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Aggiudicatario, che dovranno pervenire entro 5 giorni solari dalla data di notifica della contestazione.

In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l'ASST del Garda procede ad applicare la penale previste all'art. 29 "Contestazioni e penalità relative all'appalto di servizi" del Capitolato Generale dell'ASST del Garda, senza ulteriori indugi.



L'applicazione delle penali sarà comunicata – a mezzo PEC – al soggetto Aggiudicatario, e le penali saranno defalcate dalle spettanze dell'Aggiudicatario con l'emissione da parte della ASST del Garda di fattura di pari ammontare.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esime in alcun modo e per nessuna ragione l'Appaltatore dall'essere sottoposto ai procedimenti previsti dalla normativa vigente in merito ad eventuali interruzioni di pubblico servizio, nonché ad altre azioni previste dal Capitolato.

L'applicazione di tre penalità nello stesso anno solare autorizza la Stazione Appaltante a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto dell'Azienda al risarcimento di ogni eventuale danno. La Stazione Appaltante avrà, altresì, la facoltà di affidare l'appalto a terzi a danno dell'Impresa aggiudicataria.

L'Aggiudicatario non può opporre, *ex art. 1462 c.c.*, eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal Capitolato, dagli atti di gara e del contratto.

I crediti derivanti dall'applicazione delle penali, di cui al presente articolo, potranno essere compensati con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo; in difetto, avvalendosi della cauzione costituita o delle eventuali altre garanzie rilasciate dallo stesso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento di penali, di cui al presente articolo, non esonera - in nessun caso - il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda interessata a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni, compreso l'addebito di danni per mancate prestazioni e dei costi sostenuti.

Parimenti, l'inadempiente è direttamente responsabile di tutti i maggiori oneri che l'ASST del Garda dovesse sopportare per effetto dell'inadempimento.

Sono fatte salve le ragioni del Fornitore in caso di inadempimento per cause non dipendenti dalla propria volontà.

Art. 18 Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporterà lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ASST del Garda proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la S.A. procederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 19 Mutamento condizioni iniziali

Qualora, in relazione ad eventuali nuovi provvedimenti delle competenti autorità regionali, l'assetto strutturale dell'ASST del Garda dovesse subire modificazioni, l'Aggiudicatario si obbliga sin d'ora:

- 1) nell'ipotesi di afferimento alla Stazione Appaltante di altre strutture, nonché in seguito ad intervenute riorganizzazioni funzionali dei Presidi afferenti all'ASST del Garda : a fornire, ai sensi delle norme vigenti, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara, le maggiori prestazioni necessarie, salva in ogni caso la facoltà delle parti di convenire un minor prezzo in funzione dell'incremento quantitativo del servizio;
- 2) nell'ipotesi d'affermimento ad altri Enti di strutture oggi appartenenti alla Stazione Appaltante: a pro-seguire il servizio, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara, a favore dell'Ente nuovo assegnatario delle strutture, salvo il diritto di quest'ultimo di recedere dal contratto, mediante raccomandata A/R o PEC, da comunicarsi entro sei mesi dalla data d'efficacia del provvedimento che ha disposto la variazione strutturale. L'esercizio del diritto di recesso ex art. 1373 c.c. determinerà lo scioglimento del vincolo contrattuale senza effetto retroattivo sulle prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione.

Art. 20 Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile dell'Appalto

L'ASST del Garda nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Al D.E.C. competeranno ruoli, funzioni e responsabilità disciplinate dal "Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi", adottato con Delibera n. 1546 del 20.12.2017 e pubblicato sul sito istituzionale, che si intende qui richiamato.

L'Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con l'ASST del Garda, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto.

Art. 21 Fatturazione e Pagamenti

Le fatture saranno liquidate subordinatamente al parere favorevole del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, trasmessa in formato elettronico ai sensi del D.L. 66/2014, completa di Codice Univoco Ufficio UF6Q6T (come censito sul sito www.indicepa.gov.it) e Codice Identificativo di Gara (CIG).

Le fatture saranno emesse mensilmente. Si richiama espressamente l'art. 26 del Capitolato Generale, commi da 1 a 5.

Si rammenta che le contestazioni formalizzate impediscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. In caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art.1284, comma 1, del Codice Civile.

Art. 22 Obbligazioni contrattuali del Fornitore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'offerta economica, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché quelle che si rendessero necessarie o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni da esso derivanti.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del contratto, impegnandosi



espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASST del Garda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni e termini contenuti nella presente documentazione di gara, ed in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui al corrispondente articolo.

L'Appaltatore si assume, altresì, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti oggetto del contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali.

Nel caso in cui, per causa di forza maggiore, l'Appaltatore fosse impossibilitato ad adempiere alle prestazioni contrattualizzate, lo stesso non avrà diritto ad alcun compenso; mentre, l'esecuzione soltanto parziale, comporterà il compenso corrispondente a condizione che quanto parzialmente eseguito sia, a giudizio della Stazione Appaltante, utilizzabile per il proseguimento delle attività.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'ASST di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore inoltre, si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante – attraverso il RUP, il DEC e/o Persona qualificata da questi delegata - di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della perfetta conformità delle prestazioni contrattuali con i requisiti minimi richiesti al Capitolato Speciale e offerti in sede di gara. Tali controlli potranno avvenire in momenti diversi o tramite distinte modalità per quanto attiene il rispetto delle clausole contrattuali. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la ditta aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto. Qualora dai predetti controlli, il servizio dovesse risultare non conforme a quanto richiesto nella presente documentazione di gara, l'aggiudicatario deve provvedere tempestivamente ad eliminare i disservizi rilevati, fatta salva l'applicazione delle penali così come previsto dalla documentazione di gara, a cui si rimanda integralmente. Nel caso l'ASST del Garda riscontri delle irregolarità, all'Appaltatore potranno essere applicate della penali, a sua esclusiva discrezione e nel rispetto di quanto stabilito al corrispondente articolo.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e prescrizioni derivanti dalla normativa anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e questi non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ASST del Garda, assumendosi quindi, l'Appaltatore ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire, con la piena assunzione di ogni rischio, la prestazione affidatagli secondo i dettami della migliore prassi professionale, nel rispetto dei livelli di servizio descritti nel Capitolato Tecnico, operando secondo le modalità richieste dall'ASST del Garda. Il mancato rispetto dei livelli di servizio comporterà l'applicazione delle penali con le modalità disciplinate al corrispondente articolo. Il reiterato mancato rispetto dei livelli di Servizio richiesti nel Capitolato Tecnico e/o di quelli migliorativi offerti dal Fornitore verrà considerato come grave inadempimento e pertanto l'ASST del Garda avrà facoltà di risolvere il contratto previo invio di una intimazione scritta.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà essere tempestivamente resa entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore di quanto stabilito nel presente articolo, fermo restando il risarcimento del danno, l'ASST del Garda avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 15.

**Art. 23 Clausola di salvaguardia**Convenzioni ARCA S.p.A./Consip S.p.A.

L'ASST del Garda si riserva il diritto di verificare, per l'intera durata di esecuzione del contratto, la congruità economica dello stesso, nell'eventualità in cui ARIA e/o Consip dovessero stipulare convenzioni per prodotti/servizi simili e/o assimilabili a quelli oggetto della presente procedura e recedere unilateralmente dal contratto ove l'Appaltatore non sia in grado di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni della convenzione ARIA e/o Consip. Ove l'Amministrazione ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 giorni solari dalla relativa formale comunicazione. A tale recesso, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.

Modificazioni organizzativo-strutturali del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale

Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante risolvere il contratto (all'Appaltatore, in questo caso, sarà corrisposto il corrispettivo riferibile al periodo di effettiva erogazione della fornitura) ovvero dare continuità allo stesso.

Art. 24 Condizioni risolutive espresse

Oltre quanto già disposto nel presente Contratto, lo stesso è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni ivi previste;
- b. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, co. 3 del DPR medesimo);

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il contratto si intenderà risolto e l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto per l'ASST del Garda al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 25 Definizione controversie e Foro competente

Ai sensi dell'art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione.

Le parti concordano di eleggere quale Foro competente esclusivo e non concorrente il Foro di Brescia.

Nelle more di risoluzione del contenzioso, la ditta fornitrice/appaltatrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario l'Azienda potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.

Art. 26 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 co. 14 del Codice.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

**Art. 27 Clausola finale**

Il presente Contratto, gli atti e i documenti in esso richiamati - ancorché non materialmente allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale come disciplinato all'art. 1 Norme regolatrici - costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto.

Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti.

ASST DEL GARDA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

L'APPALTATORE

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Art. 28 Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati - che, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale - e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

<i>Art. 1 Norme regolatrici</i>	<i>Art. 15 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito</i>
<i>Art. 2 Oggetto</i>	<i>Art. 16 Risoluzione del contratto</i>
<i>Art. 3 Durata del contratto e avvio del servizio</i>	<i>Art. 17 Contestazioni e Penalità</i>
<i>Art. 4 Importo contrattuale</i>	<i>Art. 18 Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare</i>
<i>Art. 5 Periodo di prova</i>	<i>Art. 19 Mutamento condizioni iniziali</i>
<i>Art. 6 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio</i>	<i>Art. 20 Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile dell'Appalto</i>
<i>Art. 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro</i>	<i>Art. 21 Fatturazione e Pagamenti</i>
<i>Art. 8 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro</i>	<i>Art. 22 Obbligazioni contrattuali del Fornitore</i>
<i>Art. 9 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza</i>	<i>Art. 23 Clausola di salvaguardia</i>
<i>Art. 10 Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva</i>	<i>Art. 24 Condizioni risolutive espresse</i>
<i>Art. 11 Subappalto</i>	<i>Art. 25 Definizione controversie e Foro competente</i>



<i>Art. 12 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari</i>	<i>Art. 26 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione</i>
<i>Art. 13 Recesso</i>	<i>Art. 27 Clausola finale</i>
<i>Art. 14 Recesso per giusta causa</i>	

L'APPALTATORE

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate